

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 31 gennaio 2024

N. [REDACTED] **R.G. Trib.**

N. [REDACTED] **R.G. N.R.**

Deposita in Cancelleria
Il 13 marzo 2024

Spedito avviso art. 548
C.P.P.

Il

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

N. 711/2024 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. 2^ in composizione monocratica
La Dott.ssa Cristina Scalia
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], ivi domiciliato
in [REDACTED]

LIBERO PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino – presente;

[REDACTED]

IMPUTATI

[REDACTED]
A) del delitto p. e p. dall'art. 600 quater comma I c.p., perché consapevolmente deteneva nel proprio HDD USB Packardbell materiale pornografico (24 immagini e 1 video, visualizzabili nel CD agli atti - file n. 270034 pg. 26-78) realizzato utilizzando minori degli anni 18, scaricato mediante l'accesso a siti pedopornografici.
A Catania nel mese di novembre 2016.

[REDACTED]

Conclusione delle parti:

Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto. Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso ex art. 530 c. 1 c.p.p.; in subordine, ex art. 530 c. 2 c.p.p.

MOTIVAZIONE

In fatto ed in diritto

Con decreto del 5 novembre 2020 [REDACTED] e [REDACTED] venivano citati a giudizio per rispondere dei delitti, rispettivamente contestati, ai sensi dell'art. 600 *quater* comma 1 c.p., come meglio descritti in epigrafe. All'udienza del 23 novembre 2022, lo [REDACTED], presente in udienza, chiedeva, per il tramite del proprio difensore, la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, condizionato all'esame dell'imputato. Il Tribunale, ammesso il rito alternativo richiesto, procedeva allo stralcio della posizione processuale del [REDACTED] (per il quale il giudizio proseguiva nelle forme del rito ordinario). All'udienza del 28 giugno 2023, quindi, si procedeva all'esame dello [REDACTED]. Dopo alcuni rinvii, in data odierna, acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero, le parti venivano invitate a concludere, come da verbale in atti, conclusioni che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Il Tribunale, quindi, si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, il cui dispositivo veniva pubblicato mediante lettura in udienza.

Ciò premesso, alla stregua degli atti ritualmente inseriti nel fascicolo del dibattimento, il Tribunale ritiene che non sia stata provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato per il reato allo stesso ascrivito.

Ed invero, la Pubblica Accusa ha contestato allo [REDACTED] il reato di cui all'art. 600 *quater* comma 1 c.p., per essersi procurato, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 600 *ter* c.p. (reato di pornografia minorile), attraverso l'accesso alla rete internet su siti contenenti materiale pornografico infantile e aver detenuto consapevolmente materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto e, segnatamente, di aver detenuto 24 immagini ed un video (visualizzabili nel CD agli atti – file n. 269649, pagg. 145 – 194) all'interno di un hard-disk esterno, HDD USB Packard Bell riconducibile allo stesso [REDACTED].

Orbene, a fronte di tale contestazione, dagli atti di indagine è emerso che, a seguito della perquisizione locale e personale eseguita in data 11 novembre 2016 dal personale della "Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – Sicilia Orientale" presso l'abitazione dell'imputato, sita in [REDACTED], venivano posti in sequestro dispositivi informatici parzialmente analizzati e supporti informatici non analizzati (v. verbale di sequestro, in atti); seguivano, quindi, gli accertamenti tecnici ripetibili compiuti sul materiale sequestrato, nelle date del 27 giugno 2017, 30 giugno 2017, 6 luglio 2018, 18 settembre 2017 e 19 luglio 2018. Tali accertamenti davano esito positivo esclusivamente con riguardo ad un supporto esterno "HDD USB PACKARDBELL 500GB - s/n LCEXOP006123013BB7301", *"poiché contenente 24 immagini di nudo cancellate, recuperate dal cestino, raffiguranti presumibili minori di anni 18, non coinvolte in atti sessuali, nonché nr. 1 video, anche questo recuperato dal cestino, pertanto cancellato ma non sovrascritto, rappresentante un gruppo di presumibili minori di anni 18, nude"* (v. esito attività tecnica del 19 luglio 2018, in atti).

A fronte dei fatti contestati, all'udienza del 28 giugno 2023 l'imputato si sottoponeva ad esame e, dopo essersi qualificato come *"perito tecnico informatico, come occupazione sono un [REDACTED]"*, negava di aver mai scaricato i file rinvenuti all'interno del proprio hard-disk (*"Assolutamente no"*) ed aggiungeva che *"quando io acquistai l'hard-disk, l'hard-disk in questione è un hard-disk acquistato, all'epoca*

fu acquistato di seconda mano, questo hard-disk. Al controllo, dopo l'acquisto, risultava completamente vuoto, formattato, non era presente nessun dato, tanto è vero che poi l'hard-disk è stato utilizzato per uso alla famiglia per archiviare foto e documenti di natura familiare, quindi era completamente vuoto", chiarendo anche che le immagini contenute all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero non le aveva "mai viste" prima. Avendo asserito che al momento dell'acquisto l'hard-disk in questione fosse vuoto ed essendo, il prefato, dotato di conoscenze informatiche in ragione dei propri studi, veniva richiesto all'imputato di spiegare se fosse possibile recuperare dei file cancellati dal cestino di un hard-disk esterno. Lo [REDACTED] spiegava, quindi, che "una periferica esterna, come in questo caso l'hard-disk, non in possesso di un sistema operativo, in particolare Windows, non ha una funzione cestino, quindi non ha un cestino dove andrebbero a finire i file cancellati, ma è soltanto uno spazio di memoria dove vengono archiviati i file. Non ha un cestino (...). Io da un hard-disk esterno per cancellare un file devo necessariamente comunque usufruire di un computer con un sistema operativo. Il file che viene cancellato dalla periferica esterna verrà depositato, sì, un cestino, ma non nel cestino della periferica esterna, ma nel cestino del PC dove è presente il sistema operativo, in questo caso Windows, (...) quindi è necessario un computer con un sistema operativo e qualunque operazione viene fatta su file ne rimane traccia" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pagg. 4 e 5). Inoltre, in ordine alle foto rinvenute all'interno dell'hard-disk Packard Bell (v. in atti), veniva chiesto allo [REDACTED] di spiegare il significato delle voci "File Created, Last written, Last accessed", riportate sotto ciascuna fotografia, ed in particolare la foto n. 5, con nomenclatura I14887.JPEG. Lo [REDACTED] spiegava, quindi, che "in base a questi dati la fotografia è stata rinvenuta con un particolare software che recupera dei file che sono stati cancellati; quindi sono software specifici per il recupero di file cancellati. Queste sono delle informazioni relativamente al file in cui riporta la data e l'orario di creazione di scrittura e dell'ultimo accesso, quindi l'ultima visualizzazione. Dalla data e dall'orario si intravede che tutte queste procedure sono avvenute nell'arco di un secondo, quindi da questo è da dedurre che il file sia stato scaricato e mai più utilizzato dall'atto in cui è stato creato. (...) il file è stato creato nel 21 settembre 2014, alle 18: 24 secondi, è stata scritta allo stesso orario approssimativamente, sì, un decimo di secondo in più, è stato visualizzato sempre allo stesso orario, addirittura l'ultimo accesso risulta essere precedente alla scrittura, quindi sono errori comuni che avvengono utilizzando un software di recupero di file cancellati. Tutte le informazioni sono perfettamente recuperabili con questi determinati software e ci potrebbero essere degli errori per quanto riguarda dei contenuti delle informazioni del file o addirittura dell'immagine stessa" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pag. 5). In merito alla foto n. 11, lo [REDACTED] osservava che "il file è stato creato al 21 settembre 2014 e l'ultima visualizzazione, quindi last accessed, risale invece al 2001, cioè tredici anni prima, quindi è palese che comunque siano errori di scrittura che fa il sistema nel momento in cui viene utilizzato per recuperare file cancellati. (...) È palese che sono errori di data che impone il sistema di recupero dei file, quando non riesce a recuperare l'informazione esatta mette date errate, quindi, sono le date che sono dimostrate qua sono poco credibili" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pag. 6). Alla luce delle questioni sollevate in merito alla credibilità delle date di creazione, scrittura ed accesso dei predetti file, in sede di controesame l'imputato specificava che "non c'è altra spiegazione che i file siano stati scaricati e poi cancellati, all'atto della formattazione presuppongo dal precedente possessore dell'hard-



disk, parliamo di una cosa accaduta otto, nove anni fa quando ancora c'era un commercio dei hard-disk di seconda mano, perché erano particolarmente costosi, quindi si vendevano e si acquistavano molti articoli di seconda mano informatici. (...) Nel momento in cui si fa la formattazione gli spazi dell'hard-disk vengono resi disponibili per ulteriori riscrizioni sopra, quando si fa una riscrittura sopra, essendo dati magnetici, vanno a danneggiare il file precedente (...), un esperto o comunque un possesso di particolare software può recuperare questi dati anche non perfettamente integri". Quindi, interrogato sulle ragioni per le quali non si fosse reso conto dell'esistenza dei predetti file all'interno dell'hard-disk di seconda mano dallo stesso acquistato, anche alla luce delle proprie specifiche conoscenze tecniche, lo [REDACTED] spiegava che "quando una persona acquista uno smartphone di seconda mano lo inizia subito ad utilizzare, non va ad indagare che cosa è stato fatto prima con lo smartphone, che cosa c'è stato dentro. Io compro un hard-disk che è completamente vuoto, funzionante e tutto, lo inizio subito ad utilizzare, non vado a fare indagini (...), non mi metto io ad indagare su tutto quello che acquisto. A me l'importante è che è funzionante e in caso dei hard-disk che sia vuoto e non ci siano clast danneggiati" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pagg. 7 e 8). In ordine alla possibilità di individuare il venditore dell'hard-disk in questione, l'imputato dichiarava che "io gli hard-disk all'epoca li compravo su delle piattaforme come Subito o altri annunci su mercatino. (...) Io i venditori qualcuno li conosco, ma non posso io sapere con certezza se... perché io avevo diversi venditori anche di fiducia, però ovviamente non posso io ricondurre l'hard-disk a quella persona perché purtroppo non ho come documentarlo, non ho documenti" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pag. 8). Infine, su domanda del Giudice, lo [REDACTED] chiariva che all'epoca dei fatti solo lui e la propria moglie accedevano all'hard-disk in questione, perché "quello era un hard-disk, uno dei tanti hard-disk che avevamo per l'archiviazione di documenti e fotografie personali. Ancora non c'erano tutti questi spazi nei cloud, quindi si conservava tutto a casa" (cfr. verbale del 28 giugno 2023, pag. 9).

Ciò sintetizzato, il Tribunale ritiene che, dall'analisi degli atti ritualmente inseriti nel fascicolo del dibattimento nonché in base alle dichiarazioni dello stesso imputato, non possa ritenersi sufficientemente dimostrata la penale responsabilità dello [REDACTED] in merito al reato allo stesso ascritto, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in questione.

In punto di diritto, è opportuno evidenziare che il delitto di cui all'art. 600 quater c.p. punisce le condotte di detenzione e procacciamento di materiale pedopornografico. Prima della riforma introdotta dalla legge n. 38 del 2006, la Suprema Corte aveva più volte ribadito che "nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori" (cfr. Cass. pen. n. 41067/2007). A tal proposito, per i fatti commessi prima delle modifiche introdotte dalla legge appena citata, la Cassazione riteneva che "integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico la semplice visione di immagini pedopornografiche "scaricate" da un sito internet, poiché, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell'agente" (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 639 del 6/10/2010). Deve, peraltro,

evidenziarsi che, a seguito della riforma del 2006, il Legislatore ha sostituito il termine “disporre” con quello di “detiene”, poiché il primo era eccessivamente ampio e poco conforme ai principi ordinatori del diritto penale; perché possa configurarsi la “detenzione” è necessario, quindi, che sussista un rapporto di fatto tra l'imputato e il materiale pedopornografico e che il primo abbia avuto la disponibilità del predetto materiale (esempio tipico di tale reato è quello del *download* di contenuti da siti internet). In tal senso, perciò, *“la prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es, nel “cestino” del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei “file”, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati”* (cfr. Cass. Sentenza n. 48175 del 15/09/2017).

Orbene, ciò premesso in punto di diritto, si deve innanzitutto rilevare che, con riferimento all'elemento oggettivo richiesto dall'art. 600 *quater* c.p., dall'esame degli accertamenti tecnici compiuti sull'anzidetto supporto, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato, emerge chiaramente che all'interno dell'hard-disk esterno di proprietà dello [REDACTED] fossero presenti delle immagini pedopornografiche. Tuttavia, non appare dimostrato, dagli accertamenti compiuti, che tali immagini siano frutto dell'attività di navigazione in siti pornografici da parte del prefato, come richiesto specificamente dalla norma incriminatrice in questione; depone in tal senso la circostanza che le date di creazione, scrittura e visualizzazione delle prefette fotografie risultino visibilmente falsate dal software di recupero dei file cancellati, come ha sottolineato lo stesso [REDACTED] nel corso del proprio esame e come appare, altresì, evidente dall'analisi dell'allegato n. 2 del verbale di accertamento tecnico ripetibile del 19 luglio 2018 (v. in atti). Ed invero, con riguardo ai file 16-24, la data di visualizzazione risulta antecedente di circa tredici anni rispetto alla data di creazione stessa, di talché, nonostante la visualizzazione delle immagini non sia un elemento richiesto dalla fattispecie, le incertezze riscontrate incidono finanche sulla data di creazione dei file e, pertanto, non consentono di acclarare che la detenzione di detto materiale (fatto, questo, incontrovertibile) sia da attribuirsi ad un'attività di ricerca perpetrata dall'imputato mediante accesso a siti pedopornografici e senza che si possa collocare temporalmente la creazione di tali file prima o dopo l'acquisto dell'hard-disk dal precedente proprietario.

Per quanto concerne, poi, l'elemento soggettivo, la norma in questione richiede, come sopra detto, il dolo generico, consistente nella volontà di procurarsi o detenere il materiale pornografico riguardante minori di anni diciotto. Nel caso di specie, stante alle superiori considerazioni, non si ritiene sia emersa la prova certa della consapevolezza dello [REDACTED] in ordine al predetto materiale presente sul proprio hard-disk. La mancanza, infatti, di una prova di navigazione dell'imputato su siti pedopornografici, nonché l'incertezza sulla data di creazione dei file e, quindi, di scaricamento del materiale in questione (*download*) e finanche il luogo di ritrovamento di tali file (non nel cestino del sistema operativo ma in quello dello stesso supporto esterno), peraltro estrapolati solo tramite appositi software specifici per il recupero di file cancellati, sono elementi che, globalmente considerati, non consentono di acclarare la consapevolezza e volontà, da parte dello [REDACTED] di detenere tale materiale all'interno di un proprio dispositivo informatico.

Sulla base di tali complessive considerazioni, pertanto, non può ritenersi accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia consapevolmente scaricato le immagini pedopornografiche in questione né che lo stesso abbia consapevolmente detenuto tale materiale; il Tribunale, dunque, ritiene che lo [REDACTED] vada assolto, quantomeno nelle forme dubitative di cui all'art. 530, 2° comma c.p.p., dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Avuto riguardo, infine, alla necessità di redigere congrua e adeguata motivazione, va indicato, per il deposito della sentenza, il termine di giorni novanta.

PQM

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.;

ASSOLVE

l'imputato [REDACTED] dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544, 3° comma, c.p.p.;

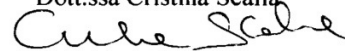
INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Catania, 31 gennaio 2024

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Scalia



TRIBUNALE DI CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 13/03/2024

L CANCELLIERE ESPERTO
dott.ssa Manuela Pirrotta